

REGOLAMENTO D'ESAME

concernente

l'esame di professione di esperta in bioecologia della costruzione / esperto in bioecologia della costruzione*

del **09 APR 2019**

(modulare con esame finale)

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame.

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Obiettivo dell'esame federale di professione è stabilire se i candidati hanno le competenze necessarie per l'esercizio di un'attività professionale complessa e che comporta un elevato grado di responsabilità.

1.2 Profilo professionale

1.2.1 Campo d'attività

Gli esperti in bioecologia della costruzione sono specialisti provenienti da ambiti diversi dell'edilizia. Svolgono la loro attività professionale secondo i principi della costruzione bioecologica, e garantiscono così che nel loro specifico ambito professionale i progetti di costruzione siano realizzati secondo i principi della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, perseguendo in primo luogo la salute degli utenti delle costruzioni, dei partecipanti e delle persone interessate.

Gli esperti in bioecologia della costruzione lavorano da soli (come liberi professionisti o ditta individuale), quali titolari o collaboratori di una ditta o di un'organizzazione, oppure presso un servizio specializzato o un'autorità pubblica. Le loro prestazioni, fornite operando in una rete formata da svariati operatori, sono destinate a diversi committenti (privati, società cooperative, enti pubblici o istituzionali), nonché a direzioni lavori, periti, autorità pubbliche, artigiani, fornitori, ecc. Lavorano per lo più in team oppure in qualità di consulenti specialisti.

1.2.2 Principali competenze operative professionali

Gli esperti in bioecologia della costruzione

- definiscono tutti gli aspetti dell'incarico, analizzando personalmente le interazioni tra la costruzione e la vita che si svolge al suo interno e nello spazio

* In un'ottica di leggibilità e scorrevolezza, all'interno del testo il genere maschile è impiegato per ambo i sessi.

- circostante per quanto attiene agli aspetti determinanti per la salute e la sostenibilità, (ad es.: storia degli edifici, terreno edificato e aree adiacenti, costruzioni e fondi esistenti, sottosuolo, ecc.) o accompagnando i clienti al momento dell'assegnazione dell'incarico per analisi specifiche più approfondite;
- forniscono consulenza ai loro clienti per quanto concerne la costruzione sana e sostenibile nel loro ambito professionale o lavorativo specifico (progettazione o esecuzione) e sostengono i principi bioecologici nel dialogo con tutti i partecipanti e le persone interessate dalle attività di costruzione;
 - pianificano misure relative alla costruzione bioecologica e sviluppano per i loro clienti soluzioni praticabili e a regola d'arte, perseguendo obiettivi di compatibilità ottimale con modalità costruttive sostenibili e condizioni basilari di vita per quanto possibile sane, all'interno e nei dintorni delle costruzioni. Mostrano i vantaggi concreti, a medio e lungo termine, derivanti dall'applicazione dei principi della costruzione bioecologica nel loro specifico ambito pratico professionale, tenendo conto delle risorse materiali ed energetiche, degli investimenti, della manutenzione, dell'esercizio e del recupero ambientale (analisi del ciclo di vita delle costruzioni);
 - elaborano concept per i materiali secondo i principi della costruzione bioecologica e li aggiornano costantemente;
 - accompagnano l'esecuzione delle misure bioecologiche nei progetti di costruzione e nel rispetto dei principi della costruzione bioecologica.

1.23 Esercizio della professione

Gli esperti in bioecologia della costruzione sono coinvolti a diverso titolo nei progetti di costruzione: eseguono accertamenti e possono partecipare sia alla progettazione sia all'esecuzione. Il loro specifico ambito d'attività corrisponde a quello della loro formazione professionale precedente. Pertanto, gli operatori di ciascuna professione si basano sui criteri della costruzione bioecologica, e nel loro ambito di attività gli esperti in bioecologia della costruzione si attengono ai principi e alle pratiche della costruzione sana e sostenibile.

Nella loro attività professionale gli esperti in bioecologia della costruzione tengono conto delle norme e delle prescrizioni vigenti, e applicano alla costruzione bioecologica i principi della fisica della costruzione e delle scienze dei materiali. Sono al corrente degli sviluppi più recenti e si tengono aggiornati in tutti i campi rilevanti per la costruzione bioecologica.

Gli esperti in bioecologia della costruzione adottano un approccio globale: grazie alle loro conoscenze interdisciplinari sono in grado di valutare correttamente informazioni tecniche di vario tipo e di inserirle in un quadro bioecologico complessivo, per poi trasmetterle ai loro clienti sotto forma di valore aggiunto.

1.24 Contributo della professione alla società, all'economia, alla cultura e alla natura

Gli esperti in bioecologia della costruzione si interessano al contesto culturale in cui operano e s'impegnano opportunamente per il mantenimento dei beni culturali e lo sviluppo di pratiche edilizie valide e del sapere legato all'artigianato tradizionale.

Gli esperti in bioecologia della costruzione si impegnano affinché in ogni fase della costruzione – dalla pianificazione fino al termine dei lavori – valgano i principi della costruzione sana e sostenibile, e si applichino criteri ecologici al recupero ambientale e al riciclaggio dei materiali da costruzione. In questo modo svolgono un ruolo essenziale ai fini di un uso sostenibile delle risorse naturali ed economiche e

della realizzazione di un progetto di società basato sull'efficienza energetica e la sostenibilità a lungo termine.

1.3 Organo responsabile

1.31 L'organo responsabile è costituito dalla seguente organizzazione del mondo del lavoro:

Baubioswiss

1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2. ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione per la garanzia della qualità

2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono affidati a una commissione per la garanzia della qualità (commissione GQ) composta da 5 fino a 7 membri e nominata dall'organo competente per un periodo di 4 anni.

2.12 La commissione GQ si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere.

2.2 Compiti della commissione GQ

2.21 La commissione GQ:

- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
- b) stabilisce le tasse d'esame;
- c) stabilisce la data e il luogo dell'esame finale;
- d) definisce il programma d'esame;
- e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame finale;
- f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
- g) decide l'ammissione all'esame finale e l'eventuale esclusione dallo stesso;
- h) stabilisce i contenuti dei moduli e i requisiti degli esami di fine modulo;
- i) verifica i certificati di fine modulo, valuta l'esame finale e delibera il conferimento dell'attestato professionale;
- j) tratta le domande e i ricorsi;
- k) controlla periodicamente l'attualità dei moduli, ne dispone l'aggiornamento e determina la durata di validità dei certificati di fine modulo;
- l) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
- m) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
- n) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro.

2.22 La commissione GQ può delegare compiti amministrativi a una segreteria.

2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza

2.31 L'esame finale si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione GQ può concedere delle deroghe.

2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame finale e la relativa documentazione.

3. PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

3.11 L'esame finale è pubblicato almeno 7 mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione indica almeno:

- a) le date d'esame;
- b) la tassa d'esame;
- c) l'ufficio d'iscrizione;
- d) il termine d'iscrizione;
- e) le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo del percorso formativo assolto e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione;
- c) le copie dei certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza;
- d) l'indicazione della lingua d'esame;
- e) la copia di un documento d'identità con fotografia;
- f) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)¹.

3.3 Ammissione

3.31 All'esame finale è ammesso chi:

- a) è in possesso di un attestato federale di capacità del ramo edilizio o di una qualifica equivalente e ha acquisito 2 anni di pratica professionale specifica nel ramo edilizio a decorrere dalla conclusione della formazione professionale di base;

oppure

è in possesso di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente e ha acquisito 4 anni di pratica professionale specifica nel ramo edilizio a decorrere dalla conclusione della formazione professionale di base;

¹ La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n. 70 dell'allegato). La commissione GQ o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

b) dispone dei necessari certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza.

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.41 e della consegna puntuale del lavoro di progetto completo.

3.32 Per l'ammissione all'esame finale devono essere presentati i seguenti certificati di fine modulo:

- Modulo 1: Definizione dell'incarico
- Modulo 2: Consulenza ai clienti nel proprio ambito professionale
- Modulo 3: Elaborazione di progetti di costruzione nel proprio ambito professionale
- Modulo 4: Elaborazione di un concept per i materiali
- Modulo 5: Accompagnamento dell'esecuzione di progetti di costruzione

Il contenuto e i requisiti dei singoli moduli sono specificati nella descrizione dei moduli dell'organo responsabile (designazione del modulo e requisiti concernenti i controlli delle competenze). Essa è riportata nelle direttive o in appendice alle stesse.

3.33 La decisione in merito all'ammissione all'esame finale è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4 Spese

3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa dell'attestato professionale e di iscrizione nel registro dei titolari di attestato professionale nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente.

3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame finale per motivi validi viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.

3.43 Chi non supera l'esame finale non ha diritto ad alcun rimborso.

3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione GQ caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.

3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante l'esame finale sono a carico dei candidati.

4. SVOLGIMENTO DELL'ESAME FINALE

4.1 Convocazione

4.11 L'esame finale ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 10 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione o almeno ogni due anni.

4.12 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.

4.13 I candidati sono convocati almeno 4 settimane prima dell'inizio dell'esame finale. La convocazione contiene:

- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame finale e degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
- b) l'elenco dei periti.

4.14 Le richieste di ricusazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione GQ al massimo 2 settimane prima dell'inizio dell'esame. La commissione GQ adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a 6 settimane prima dell'inizio dell'esame finale.

4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:

- a) maternità;
- b) malattia e infortunio;
- c) lutto nella cerchia ristretta;
- d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.

4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione GQ il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false, presentano certificati di fine modulo appartenenti a terze persone o cercano in altri modi di ingannare la commissione GQ non vengono ammessi all'esame finale.

4.32 È escluso dall'esame finale chi:

- a) utilizza ausili non autorizzati;
- b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
- c) tenta di ingannare i periti.

4.33 L'esclusione dall'esame finale deve essere decisa dalla commissione GQ. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione GQ non ha deliberato al riguardo.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame la quale annota le proprie osservazioni.

4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.

4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.

4.44 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato oppure suoi docenti nei corsi di preparazione. In casi eccezionali motivati, al massimo uno dei periti può aver ricoperto il ruolo di docente ai corsi di preparazione del candidato.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

4.51 La commissione GQ delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.

4.52 I parenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento dell'attestato professionale.

5. ESAME FINALE

5.1 Parti d'esame

5.11 L'esame finale comprende le seguenti parti intermodulari e dura:

Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata	Ponderazione
1 1.1 Lavoro di progetto	scritto	redatto in precedenza	2
1.2 Presentazione del lavoro di progetto	orale	20 min	1
1.3 Colloquio specialistico sul lavoro di progetto	orale	30 min	1
2 Esame scritto	scritto	4 h	2
Totale		4 h 50 min	

Parte d'esame 1 Lavoro di progetto

Questa parte d'esame consiste in tre parti correlate, ponderate differentemente:

Parte d'esame 1.1 Lavoro di progetto

Per l'esame professionale di esperto in bioecologia della costruzione i candidati elaborano un lavoro di progetto su un tema rilevante per la loro pratica oppure su una questione concreta inerente alla loro professione. Mediante il lavoro di progetto i candidati mostrano di essere in grado di trattare ed esporre autonomamente un argomento, di elaborare e motivare in modo plausibile soluzioni alternative e di riflettere sul proprio modo di procedere. L'obiettivo del lavoro di progetto è di conseguire un risultato innovativo attraverso l'approfondimento del tema rispettivamente della questione che hanno scelto.

Parte d'esame 1.2 Presentazione

La presentazione del lavoro di progetto dura 20 minuti. I candidati presentano i punti chiave del lavoro di progetto, ricorrendo ad ausili idonei.

Parte d'esame 1.3 Colloquio specialistico sul lavoro di progetto

Dopo la presentazione, i candidati rispondono per 30 minuti a domande relative ad alcuni aspetti del lavoro di progetto e della presentazione.

Parte d'esame 2 Esame scritto

I candidati applicano le proprie conoscenze specialistiche a questioni concrete inerenti alla quotidianità professionale e analizzano casi che possono riguardare anche a problematiche complesse. Sviluppano soluzioni e varianti operative e valutano soluzioni che vengono loro proposte o che elaborano autonomamente.

- 5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione GQ definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nelle direttive inerenti al regolamento d'esame.

5.2 Requisiti per l'esame

- 5.21 La commissione GQ emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale nelle direttive inerenti al regolamento d'esame (di cui al punto 2.21 lett. a).
- 5.22 La commissione GQ decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

6. VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione delle singole parti d'esame e dell'esame finale viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento.

6.2 Valutazione

- 6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.
- 6.22 La nota di una parte d'esame corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, delle note delle voci in cui la parte d'esame è suddivisa. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame viene calcolata direttamente in conformità con il punto 6.3.
- 6.23 La nota complessiva è data dalla media ponderata delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame finale e per il rilascio dell'attestato professionale

6.41 L'esame finale è superato se si ottiene almeno il voto 4,0 in ciascuna parte d'esame.

6.42 L'esame finale non è superato se il candidato

- a) non si ritira entro il termine previsto;
- b) si ritira dall'esame o da una parte d'esame pur non avendo motivi validi;
- c) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
- d) deve essere escluso dall'esame.

6.43 La commissione GQ si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame finale per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.

6.44 La commissione GQ rilascia a ogni candidato un certificato d'esame finale dal quale risultano almeno:

- a) la conferma del possesso dei certificati di fine modulo richiesti o delle dichiarazioni di equipollenza;
- b) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame finale;
- c) il superamento o il mancato superamento dell'esame finale;
- d) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio dell'attestato professionale.

6.5 Ripetizione

6.51 Chi non ha superato l'esame finale può ripeterlo due volte.

6.52 La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.

6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame finale.

7. ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

7.11 L'attestato professionale federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione GQ e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione GQ.

7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- **Esperta in bioecologia della costruzione / Esperto in bioecologia della costruzione con attestato professionale federale**

- **Baubiologin / Baubiologe mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Écobiologiste de la construction avec brevet fédéral**

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- **Building Biologist, Federal Diploma of Higher Education**

7.13 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

7.2 Revoca dell'attestato professionale

7.21 La SEFRI può revocare un attestato professionale conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.

7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

7.3 Rimedi giuridici

7.31 Contro le decisioni della commissione GQ relative all'esclusione dall'esame finale o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

8. COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

8.1 L'organo competente fissa su richiesta della commissione GQ le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione GQ e i periti.

8.2 L'organo competente si fa carico delle spese d'esame nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.

8.3 Al termine dell'esame la commissione GQ invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive², un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9. DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Abrogazione del diritto previgente

Il regolamento del 28 giugno 2011 concernente l'esame di professione di esperti / esperte in bioecologia della costruzione è abrogato.

² «Directives du SEFRI concernant l'octroi de subventions fédérales pour l'organisation d'examens professionnels fédéraux et d'examens professionnels fédéraux supérieurs selon les art. 56 LFPr et 65 OFPr» (in francese e tedesco)

9.2 Disposizioni transitorie

I ripetenti in base al regolamento previgente del 28 giugno 2011 possono ripetere l'esame una prima o una seconda volta entro due anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento d'esame.


9.3 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione della SEFRI.

10. EMANAZIONE

Zurigo,

Baubioswiss



Jörg Watter, presidente

Il presente regolamento è approvato.

Berna, 09 APR 2019

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi
Vice-direttore
Capodivisione Formazione professionale e continua